



**ARPEA**  
**AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI**  
**IN AGRICOLTURA**

Sede Legale: Via Bogino, n. 23 – 10123 TORINO  
C.F. 97694170016

**DETERMINAZIONE N° 227 - 2020 DEL 10/06/2020**

**OGGETTO: Anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC di cui al Reg. (ue) n. 1307/2013 – Approvazione delle istruzioni operative delle domande anticipo metodo 1 e anticipo metodo 2**

Visto:

- l'art. 78 del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 – *Misure in favore del settore agricolo e della pesca* che modifica l'art. 10 ter del DL 29 marzo 2019 conv. in L. n. 44 del 21 maggio 2019;
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo Prot. n. 3681 del 8 aprile 2020 – *Proroga del "Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al reg. (UE) n. 1307/2013" di cui al decreto ministeriale 3 giugno 2019 di attuazione dell'art 10-ter del decreto legge 29 marzo 2019 convertito nella legge n. 44 del 21 maggio 2019;*
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo Prot. n. 6520 del 5 giugno 2020 – *Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle imprese agricole in attuazione dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;*
- il Decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni con Legge n. 44 del 21 maggio 2019 – *Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto;*
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo Prot. n. 5932 del 3 giugno 2019 – *Attuazione dell'art 10 ter del decreto legge 29 marzo 2019 convertito nella legge n. 44 del 21 maggio 2019 avente ad oggetto "Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al reg. (UE) n. 1307/2013";*

- la Circolare AGEA Coordinamento Prot. n 38466 del 08/06/2020 – *Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al reg. (UE) n. 1307/2013 – campagna 2020;*
- la Circolare AGEA Coordinamento Prot. n 0051787 del 12/06/2019 – *Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013;*
- l’art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
- la Comunicazione della Commissione europea (2020/C 91 I/01) – *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19;*
- la Comunicazione della Commissione europea (2020/C 112 I/01) – *Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato;*
- la D.G.R. n. 16-8331 del 25/01/2019 con la quale è stato nominato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 5 della legge regionale giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell’organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari) e s.m.i., Enrico Zola quale Direttore dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 *recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;*
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 *sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;*
- il Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio *recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento;*
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 *recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;*
- il Regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 *relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;*
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 *relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;*
- il Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014 *relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura;*
- il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 *che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul*

*funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;*

- il Regolamento (UE) . 1388/2014 del 16 dicembre 2014 della Commissione *che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;*
- il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e s.m.i.* , in particolare l'art. 92 c. 3 che consente ai soggetti di cui all'art.83 c. 1 e 2, di procedere alle erogazioni di cui all'art 67 sotto condizione risolutiva, decorso il termine di 30 giorni dalla consultazione della banca dati unica ovvero nei casi di urgenza, immediatamente, anche in assenza dell'informazione antimafia;
- il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 e la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172 recante: *"Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili;*
- la legge 17 ottobre 2017, n. 161, *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;*
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 - *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018...*, laddove all' art. 1, c. 1142, prevede che *"Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159..., limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2018"*.

Dato atto che:

- l'art. 10 Ter del Decreto Legge 29 marzo 2019, n. 27 prevede la possibilità per gli Organismi Pagatori di corrispondere un anticipo sulle somme oggetto di domanda nell'ambito delle misure di sostegno previste dalla Politica Agricola Comune;
- l'art. 78 del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 ha introdotto il comma 4 bis all'art.10 Ter del Decreto Legge 29 marzo 2019, n. 27;
- l'anticipazione 1 è regolata dal DM 3 giugno 2019 n. 5932 e successive modificazioni e integrazioni, attuativo dell'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019 n. 44;
- l'anticipazione 2 è regolata dal DM 5 giugno 2020 n. 6250, attuativo dell'articolo 10-ter, comma 4-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019, n. 44 inserito dall'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- l'anticipazione 1 viene concessa ai sensi del Regolamento (UE) n.1408/2013 *aiuti «de minimis» nel settore agricolo;*
- l'anticipazione 2 viene concessa in regime di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE;
- l'importo dell'anticipazione 1 viene stabilito in misura pari al 70 per cento dell'importo previsto per i pagamenti diretti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- l'importo dell'anticipazione 2 viene stabilito in misura pari al 70 per cento del valore del portafoglio titoli 2019 dell'agricoltore come risultante dal Registro nazionale titoli 2019 con le esclusioni previste dal DM n. 6250 del 5 giugno 2020;

- l'importo dell'anticipazione 2 viene concesso agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 giugno 2020 inserite nel proprio fascicolo aziendale e che hanno presentato o si impegnano a presentare la domanda unica nel 2020 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- il comma 2 dell'art.2 del DM 5932 del 3 giugno 2019 stabilisce che l'aiuto «*de minimis*» (Anticipo 1) dovrà essere calcolato a partire dalla data di erogazione dell'anticipo sino alla data del 30 giugno 2021 al lordo delle imposte dovute;
- il comma 2 dell'art.2 del DM 6520 del 5 giugno 2020 stabilisce che l'aiuto in regime di aiuto di stato (Anticipo 2) dovrà essere calcolato a partire dalla data di erogazione dell'anticipo sino alla data del 30 giugno 2021;
- l'aiuto connesso alla somma anticipata deve essere calcolato sulla base del tasso di interesse definito in osservanza della Comunicazione della Commissione (2008/C 14/02);
- nell'ambito dell'erogazione dell'anticipazione, l'aiuto connesso è calcolato sulla base del tasso di interesse fissato dalla Commissione Europea, aumentato di 100 punti base, ed quindi attualmente pari a 0,78%;
- la Comunicazione della Commissione europea (2020/C 91 I/01) ai sensi del punto 23 esclude dall'anticipazione le imprese in difficoltà, di cui alla definizione dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 702/2014 e dall'art. 3 del Reg. (UE) n. 1388/2014, prima del 31 dicembre 2019.

Ritenuto che:

- il calcolo degli interessi decorre dal momento della concessione dell'aiuto identificato nella data del 31/07/2020 quale periodo di erogazione;
- i pagamenti non andati a buon fine per conto corrente errato o incongruo non saranno rimesesi.

Considerato che:

- nel caso in cui il beneficiario presenti ambedue le domande di anticipazione e non provveda entro il 30 giugno 2020 alla rinuncia di una delle due prevarrà la domanda di Anticipo 2 (Aiuto di Stato) e l'altra sarà ritenuta non valida.

Tutto ciò premesso e considerato,

## **DETERMINA**

1. Di approvare l'Allegato 1 alla presente: *Istruzioni operative n. 28 per l'erogazione dell'anticipazione nazionale Domanda Unica 2020 in regime "de minimis" (L. 44 del 21/05/2019)*;
2. di approvare l'Allegato 2 alla presente: *Istruzioni operative n. 29 per l'erogazione dell'anticipo in regime di Aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE*;
3. il calcolo degli interessi decorre dal momento della concessione dell'aiuto identificato nella data del 31/07/2020 quale periodo di erogazione;
4. di stabilire che i pagamenti non andati a buon fine per conto corrente errato o incongruo non saranno rimesesi;

5. di pubblicizzare le Istruzioni operative mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e attraverso i canali ritenuti più idonei dagli uffici e darne la più ampia diffusione.
6. di darne comunicazione a tutti gli uffici interessati.

*Il Direttore*  
*Enrico Zola*

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005